



COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE RICHIESTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

L'anno duemilasedici addì 30 del mese di Giugno alle ore 17:10 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 - PUPPO FABRIZIO - Sindaco | |
| 2 - BRINO GIANCARLO | 14 - NUCETTO MONICA MARIA |
| 3 - CADONI ROBERTA MARIA | 15 - PALENA GIUSEPPE |
| 4 - CARBONE ANTONINO | 16 - PALUMBO CALOGERO ANGELO |
| 5 - CHIAPIN CHIARA | 17 - PULTRONE ANTONINO |
| 6 - CHIARLE GIORGIO | 18 - ROMANIELLO ILARIA |
| 7 - CIRILLO ARNALDO | 19 - ROTUNDO STEFANIA |
| 8 - CRISTIANO MIRELLA | 20 - RIGNANESE VINCENZO |
| 9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO | 21 - RIVOIRA LUCA |
| 10 - FAVILLI ANDREA | 22 - SCAVONE FELICE |
| 11 - GAIOLA CHIARA | 23 - SINISCALCHI ENRICO |
| 12 - LEVATO CHECCHINA ELENA | 24 - VELARDO PINO |
| 13 - MENCUCCINI SONIA | 25 - VOLPATTO DANIELE |

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, CATENACCIO ROSA, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori: CARBONE ANTONINO (Giustificato) e SCAVONE FELICE (Giustificato).

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.



SEDUTA DEL 30/06/2016

VERBALE N. 47

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE RICHIESTE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/2016 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) relative all'anno 2016;

Vista la nota del 11/05/2015, Prot. N. 16330/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XIV, acclarata al Protocollo Comunale in data 11/05/2016, Prot. 21715-04-03, nella quale si richiama l'attenzione su quanto disposto al punto 5) del dispositivo della sopra citata deliberazione, inviata al Ministero tramite Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di legge;

Riportato integralmente di seguito il dispositivo di cui al punto 5) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2016:

5) *di prendere atto, altresì, che per le seguenti tipologie:*

- a. *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b. *fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;*
- c. *casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d. *unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,*



viene evidenziato quanto segue: il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha escluso da TASI a partire dal 1 gennaio 2016 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011. Nel comma richiamato, per le unità immobiliari oggetto della questione e sopra elencate (cooperative edilizie, alloggi sociali, ex casa coniugale e alloggi forze armate) non è stata prevista esplicitamente l'equiparazione all'abitazione principale, ma l'esclusione da IMU. Pertanto, non è al momento chiara e inequivocabile l'esclusione anche da TASI. Sono attesi chiarimenti ministeriali in merito, anche con riferimento al ristoro che spetterebbe al Comune per il mancato gettito in caso fosse riconosciuta l'esclusione. Nel caso in cui lo Stato non riconosca l'esclusione per tali fattispecie, si applica per l'anno 2016 l'aliquota del 2,5 per mille, confermando quella deliberata per l'anno 2015;

Viste le osservazioni fornite in merito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito riassunte:

“Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Pertanto, poiché nella definizione di abitazione principale rilevanti ai fini della TASI coincide con quella stabilita per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rientrano in tale nozione, oltre alle pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall'IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011, con la conseguenza che alle unità immobiliari in questione la TASI non si applica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Deve essere, inoltre, evidenziato che, per espressa previsione del comma 639 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, l'esclusione in discorso opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale. In quest'ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.”;

Considerato che lo stesso Ministero richiama l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, pur avendo proceduto, lo stesso Ministero, per dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet www.finanze.it e che il nuovo atto adottato dal Comune dovrà essere trasmesso alla Direzione del Ministero mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo;



Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica della citata Deliberazione di Consiglio n. 12/2016, sostituendo il punto 5) del dispositivo come segue:

5) di prendere atto, altresì, che le seguenti tipologie:

- a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,*

secondo quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 11/05/2016, Prot. 16330/2016, acclarata al Protocollo Comunale in data 11/05/2016, Prot. 21715-04-03, rientrano nella nozione di abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall'IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011, con la conseguenza che alle unità immobiliari in questione la TASI non si applica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'esclusione in discorso opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale;

Preso atto che la presente deliberazione viene adottata al solo fine di ottemperare alle rilevazioni evidenziate dal Ministero e che viene confermato quanto altro previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 01/06/2016 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale la presa d'atto delle modifiche richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/03/2016;



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 23/06/2016;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di prendere atto delle modifiche richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 11/05/2016, Prot. N. 16330/2016, acclarata al Protocollo Comunale in data 11/05/2016, Prot. 21715-04-03, sostituendo il punto 5) del dispositivo come segue:

5) di prendere atto, altresì, che le seguenti tipologie:

- a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo*



28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,

secondo quanto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 11/05/2016, Prot. 16330/2016, acclarata al Protocollo Comunale in data 11/05/2016, Prot. 21715-04-03, rientrano nella nozione di abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche le fattispecie di assimilazione e di esclusione dall'IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. 201 del 2011, con la conseguenza che alle unità immobiliari in questione la TASI non si applica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'esclusione in discorso opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale;

3) Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata al solo fine di ottemperare alle rilevazioni evidenziate dal Ministero e che viene confermato quanto altro previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2016;

4) Di trasmettere alla Direzione del Ministero dell'Economia e della Finanze, mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

____ F.to: Dr.ssa SIMONA QUARANTA ____

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

II RESPONSABILE FINANZIARIO

____ F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI ____



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi dell'Assessore PIASTRA e dei Consiglieri Signori FAVILLI E PULTRONE, registrati su DVD della seduta del 30/06/2016;

Procedutosi a votazione;

* * * * *

Al momento della votazione è assente il Consigliere DEL VAGO.

Sono pertanto presenti alla seduta n. 22 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 19 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 22 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 19 votanti e n. 3 astenuti (CHIARLE, LEVATO e PALENA), esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 22 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 22 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

IL PRESIDENTE

F.to BRINO GIANCARLO
